Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 28 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 gennaio 1982, n. 17.

Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.

Art. 2.

Chiunque promuove o dirige un'associazione segreta, ai sensi dell'articolo 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Chiunque partecipa ad un'associazione segreta è punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l'interdizione per un anno dai pubblici uffici. La competenza a giudicare è del tribunale.

Art. 3.

Qualora con sentenza irrevocabile sia accertata la costituzione di una associazione segreta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, ne ordina con decreto lo scioglimento e dispone la confisca dei beni.

Il decreto di cui al comma precedente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In qualunque stato e grado del procedimento, qualora vi sia pericolo nel ritardo, il procuratore della Repubblica presso il giudice competente per il giudizio, anche su istanza del Governo, può richiedere che sia cautelativamente disposta la sospensione di ogni attività associativa.

Il provvedimento è adottato dal giudice competente per il giudizio, in camera di consiglio, in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla richiesta.

Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso, anche per motivi di merito, alla Corte di cassazione, che decide, in camera di consiglio e in contraddittorio delle parti, entro dieci giorni dalla presentazione dei motivi del ricorso stesso. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Il Governo riferisce immediatamente alle Camere sulla presentazione dell'istanza prevista dal terzo comma.

Art. 4.

I dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dello articolo 1, possono essere sospesi dal servizio, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella propria amministrazione nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità del dipendente stesso.

Le amministrazioni competenti devono inviare immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria e promuovere l'azione disciplinare nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma precedente. Gli accertamenti istruttori sono svolti da chi esercita le funzioni di capo del personale nell'amministrazione di appartenenza.

Conclusi gli accertamenti, gli atti sono trasmessi ad una commissione nominata, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta:

da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, designato dal presidente del Consiglio di Stato;

da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione, designato dal primo presidente della Corte di cassazione;

da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte dei conti;

da un magistrato militare, designato dal Ministro della difesa;

da due dirigenti generali, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

da un professore ordinario di màterie giuridiche nelle università, designato dal Ministro della pubblica istruzione.

La commissione decide, con provvedimento motivato, il proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare. Essa ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e si avvale dei suoi uffici.

Per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia nel corso degli accertamenti istruttori che innanzi alla commissione suddetta, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli ordinamenti di rispettiva appartenenza degli inquisiti.

Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma non si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e militari. Restano ferme, nei confronti degli stessi, le vigenti norme in materia di competenze e procedure disciplinari.

Ai dipendenti pubblici, civili e militari, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete, sono irrogate le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione segreta, nonché alla posizione dal medesimo ricoperta nello ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate.

La sospensione dal servizio, disposta ai sensi del primo comma, cessa di avere efficacia qualora, entro il

termine di centottanta giorni dal relativo provvedimento, non sia stata esercitata l'azione penale ovvero non sia concluso il procedimento disciplinare.

Le disposizioni di cui al primo, ottavo e nono comma si applicano, altresì, ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica ed ai dipendenti di enti e società concessionari di pubblici servizi, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete. Per lo svolgimento del procedimento disciplinare e per le relative sanzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro.

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, compresi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, degli enti e delle società concessionari di pubblici servizi, nonché delle società per azioni di interesse nazionale, dei quali risulti accertata l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1, possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina. La revoca disposta ai sensi del presente comma si considera determinata da giusta causa.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli amministratori ed ai sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile.

Per i dipendenti delle regioni, per i soggetti indicati nei commi decimo, undicesimo e dodicesimo, la cui nomina, proposta o designazione spetti ad organi regionali, nonché per i componenti degli organi di controllo o di amministrazione di società che, in forza di provvedimenti regionali, siano concessionari di pubblici servizi, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi nel presente articolo.

Art. 5.

L'associazione segreta denominata « Loggia P2 » è disciolta. Il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, provvede alle conseguenti misure, inclusa la confisca dei beni.

Art. 6.

Sono abrogati gli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge. Tuttavia le disposizioni del citato articolo 212 continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultino avere aderito all'associazione di cui all'articolo 5 e comunque ai fatti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nella associazione, nonché alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate. Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli organi competenti all'accertamento delle responsabilità disciplinari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 25 gennaio 1982, n. **18**.

Autorizzazione di spesa per la costruzione di immobili da adibire a sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Riyadh e a New Delhi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 16 miliardi di lire per la costruzione di immobili da adibire a sede (residenza, cancelleria e alloggi del personale) delle rappresentanze diplomatiche italiane a Riyadh e New Delhi.

L'autorizzazione di spesa per l'anno 1982 è di lire 4 miliardi. La legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, provvederà ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi.

Art. 2.

All'onere di lire 4 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO —
ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1981.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni della fusione mediante incorporazione della società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni vita » nella società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni », in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, contenente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 1° luglio 1981, con la quale la società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni vita » con sede in Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 8 e capitale sociale di L. 1.000.000.000 (unmiliardo) e la società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni » con sede in Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 8 e capitale sociale di L. 10.000.000.000 (diecimiliardi) hanno chiesto al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approvazione delle deliberazioni e condizioni concernenti la fusione delle società stesse mediante incorporazione della prima nella seconda;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni vita » che, in data 26 giugno 1981, ha deliberato, all'unanimità, la fusione mediante incorporazione della società stessa nella società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni » con effetto 1° gennaio 1981;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni » che, in data 26 giugno 1981 ha deliberato all'unanimità:

la fusione per incorporazione con effetto 1° gennaio 1981, della società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni vita » nella società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni » che, conseguentemente, modifica la propria denominazione sociale in « Lloyd Adriatico » S.p.a.;

le modalità e gli effetti della fusione stessa;

le modificazioni statutarie conseguenti all'esecuzione delle deliberazioni di fusione;

Considerato che in data 23 ottobre 1981 sono state omologate entrambe le predette deliberazioni con provvedimenti immediatamente efficaci;

Vista la lettera in data 9 novembre 1981 con la quale il presidente della S.p.a. « Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni » ha dichiarato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la società risultante dalla fusione terrà distinte le gestioni vita e danni e destinerà interamente alla gestione vita le attuali attività della S.p.a. « Lloyd Adriatico di assicurazioni vita »;

Considerato che, per effetto della citata fusione per incorporazione la S.p.a. « Lloyd Adriatico » subentrerà alla S.p.a. « Lloyd Adriatico di assicurazioni vita » in tutte le attività, i beni, i diritti, le azioni, i contratti, le obbligazioni attive e passive, senza eccezione alcuna e perciò succedendo ad essa a titolo universale;

Considerato che la società incorporante, tenuto conto della fusione e del connesso trasferimento di portafoglio, dispone del margine di solvibilità necessario nonché di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti;

Considerato che la S.p.a. « Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni » esercita i rami aeronautica, auto rischi diversi, cauzioni, credito limitatamente alle vendite rateali, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, trasporti, tutela giudiziaria nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Considerato che la S.p.a. « Lloyd Adriatico di assicurazioni vita » esercita i rami vita e capitalizzazione nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Ritenuto che nella fusione di cui trattasi si verificano e sussistono le condizioni previste dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le deliberazioni e condizioni della fusione mediante incorporazione della società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni vita » nella società per azioni « Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni » che conseguentemente modifica la propria denominazione sociale in « Lloyd Adriatico » S.p.a.

Art. 2.

La « Lloyd Adriatico » S.p.a., in conseguenza della esecuzione delle predette deliberazioni di fusione, potrà esercitare le assicurazioni nei rami: vita, capitalizzazione, aeronautica, auto rischi diversi, cauzioni, credito limitatamente alle vendite rateali, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, trasporti, tutela giudiziaria, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 3.

La « Lloyd Adriatico » S.p.a. dovrà trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro e non oltre sessanta giorni dalla stipulazione, un estratto notarile dell'atto di fusione.

Roma, addì 30 dicembre 1981

Il Ministro: MARCORA

(421)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 dicembre 1981.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° novembre 1981, emessi fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 261305/66-AU-3 del 16 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 170, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata biennale, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, con godimento 1° novembre 1981;

Visto, in particolare, l'art. 7 del citato decreto ministeriale, con il quale, tra l'altro, si è affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito, e si è disposto che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Considerato che i ripetuti certificati, a norma degli articoli 1 ed 8 del cennato decreto, sono stati emessi al prezzo di lire 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, comprensivo di un giorno di interesse, e che l'importo emesso è stato interamente sottoscritto, con il realizzo di un controvalore di lire 980 miliardi;

Vista la quietanza n. 68980 del 2 novembre 1981, emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma, per l'importo di lire 980 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma undicesimo, del decreto ministeriale n. 261305/66-AU-3 del 16 ottobre 1981, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° novembre 1981, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi, ammonta, in valore nominale, a lire 1.000 miliardi.

Art. 2.

Il netto ricavo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro di cui al precedente art. 1 è accertato in lire 980 miliardi, versate al cap. 5100 - capo X dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1981

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1981
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 104

(391)

DECRETO 5 dicembre 1981.

Proroga al 31 dicembre 1982 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche del termine previsto per l'ammissione dei benefici disposti dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli aventi sismici del 1976;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della legge sopracitata, il quale dispone che il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, può essere prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto n. 178782/38A del 22 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1977, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 44, con il quale il suddetto termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, è stato prorogato al 31 dicembre 1977 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1978 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche;

Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, con il quale i predetti termini sono stati ricondotti al 30 giugno 1978, salvo ulteriori proroghe da stabilirsi con decreto del Ministro del Tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il proprio decreto n. 723205/38A dell'11 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1979, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 15, con il quale il citato termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, già prorogato al 30 giugno 1979 per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1979 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche con proprio precedente decreto n. 227566/38A del 20 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1978, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 271, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979; per le imprese industriali ed al 31 dicembre 1981 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, in relazione alla situazione di perdurante disagio in cui versano le categorie economiche delle zone terremotate;

Visto il proprio decreto n. 724959/38A del 27 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1979, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 345, con il quale è stata disposta la concessione di finanziamenti suppletivi a quelle aziende che, nel corso delle opere di ricostruzione, abbiano sostenuto una maggiore spesa in relazione all'aumento dei costi riscontrati negli originali progetti di investimento;

Vista la lettera del 5 novembre 1981, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso la delibera della propria giunta regionale del 29 settembre 1981 con cui si propone la proroga al 31 dicembre 1982 del termine di presentazione delle domande di finanziamento da parte delle imprese artigiane, commerciali e turistiche, in relazione al perdurante disagio in cui versano tuttora le citate categorie economiche delle zone terremotate;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione dei benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, già prorogato al 31 dicembre 1981 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982 per dette imprese.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1982
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 391

(466)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Composizione della commissione paritetica prevista dall'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1982, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 122, vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 dicembre 1981, la composizione della commissione paritetica prevista dall'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è stata così determinata:

Greco cons. Ivo, Tosi prof. Silvano e Metalli dott. Giuliano, nominati dal Governo; Chanoux dott. Emilio, Fosson Francesco e Pramotton Costantino, eletti dal consiglio regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Sergio Minieri, primo dirigente del Ministero dei trasporti, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(467)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) fisica generale;
2) botanica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di farmacia:

chimica farmaceutica e tossicologica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:

criminologia minorile;
neurotraumatologia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale processuale e comparato.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

epidemiologia.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di chimica industriale:

chimica fisica dello stato solido.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(469)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Capica - Industria Minuterie Metalliche, con sede e stabilimento ad Albagnasego (Padova), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Capica - Industria Minuterie Metalliche, con sede e stabilimento ad Albignasego (Padova), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartonificio Fiorentino, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società «Stelvio», con sede in Roma e stabilimento in Ceprano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1981 al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roger De Laon S.r.l., con sede e stabilimento in Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata al 10 gennaio 1982 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandona di Genova-Pontedecimo, Genova, è prolungata al 12 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Saccardo di Schio (Vicenza), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Saccardo di Schio (Vicenza), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano

ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimento di Roma e Patrica (Frosinone), è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalsud, stabilimento di Roma, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto) ora Indeni S.p.a., è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mercurifera Monte Amiata, con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena), unità di Abbadia S. Salvatore, Bagni S. Filippo Monte Civitella (Siena), Morone e Bagnore (Grosseto) ora Indeni S.p.a., è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Oliva & C., con sede in Genova, stabilimento di Beinette (Cuneo) e Piaggione (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto 22 dicembre 1981 la corresponsione la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli Capodichino per i lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 dicembre 1980, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fiama di Bazzano de L'Aquila, è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siderpotenza, con sede in Potenza, è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.A.V. di Potenza, prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim stabilimento di Ponte Nossa (Bergamo), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IN.CO.M. di Carsoli (Aquila), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pia - Prodotti Ittici Alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta, è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffaele Giordani, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento in Bondeno (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 settembre 1981 al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi, con sede in Milano e stabilimenti a Vicenza, Dueville, Marano Vicentino, Schio, Piovene Rocchetto e Torre (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teksid, con sede in Torino stabilimenti ed uffici delle Fonderie Ghisa di Torino della Ghisa di Carmagnola (Torino), delle Fucine di Torino e della trasformazione di Avigliana (Torino), è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat Auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è prolungata al 3 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Taban, con sede in Milano e stabilimenti in Pallanza (Novara) e Vercelli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.E.T., con sede e stabilimento in Rondissone (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Nuova d'Agostino, stabilimento in Brignano (Salerno), è al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica d'Agostino, con stabilimento in Brignano (Salerno), è prolungata al 18 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società R.C.D. S.r.l., con sede in Monsano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 luglio 1981 al 17 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti della Lazzaroni S.p.a. di Saranno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mautren Mec di Aprilia, è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mautren Mec di Aprilia, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui hanno beneficiato per dodici mesi i lavoratori dipendenti dalla S.p.a. società Ceramica Italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Sparanise (Caserta), in applicazione dell'art. 12 del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, è prolungata per altri sei mesi. Il trattamento di integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori dipendenti interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Ceramica Italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Gaeta, è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(438)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Edile Casoriana», in Casoria

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1982 i poteri conferiti all'avv. Raffaele Napolitano, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edile Casoria», in Casoria (Napoli), sono stati prorogati fino al 28 giugno 1982.

(350)

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto, in provincia di Mantova.

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1982, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Mantova:

Facchinaggio generico; facchinaggio mercato ortofrutticolo; autotrasportatori e carellisti; mattatori, scuoiatori e addetti ai macelli; abbattitori di piante: 30ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di: L. 609.000 mensili.

(376)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Riconoscimento del comune di S. Ferdinando quale area particolarmente depressa del Mezzogiorno

Con deliberazione del 19 novembre 1981, il dispositivo della delibera dell'11 dicembre 1980, è stato così rettificato:

«Il comune di S. Ferdinando (Reggio Calabria) è riconosciuto area particolarmente depressa del Mezzogiorno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno».

(314)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica

Nella deliberazione adottata nella seduta del 19 novembre 1981, relativa all'edilizia sovvenzionata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, vanno apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo e nelle premesse della delibera di approvazione, dove è scritto: art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. *622* » deve leggersi: « art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. *629* »;

nei criteri generali, alla lettera *f*) del punto 3, dove è scritto: « in applicazione del *decreto del Presidente della Repubblica* 15 dicembre 1979, n. 629 », deve leggersi: « in applicazione del *decreto-legge* 15 dicembre 1979, n. 629 »;

alla lettera *g*) del punto 3, dove è scritto: « *all'*alloggio eventualmente assegnato », deve leggersi: « *l'*alloggio eventualmente assegnato »;

alla lettera *b*-1) del punto 6, dove è scritto: « dell'*autonità* », deve leggersi: « dell'*autorità* »;

al primo comma del punto 8, dove è scritto: « *appartamenti* alle forze dell'ordine », deve leggersi: « *appartenenti* alle forze dell'ordine »;

al primo comma del punto 9, dove è scritto: « vani *convenzionati* », deve leggersi: « vani *convenzionali* »;

al secondo comma del punto 9, dove è scritto: « *delle eliminazioni* », deve leggersi: « *dell'eliminazione* »;

al sesto comma del punto 11, dove è scritto: « *provvedimneto* », deve leggersi: « *provvedimento* »;

al settimo comma del punto 11, dove è scritto: « *scadenza* », deve leggersi: « *cadenza* ».

(398)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pisa (rettifica)

Con decreto 14 marzo 1981, n. 46, è stato trasferito dal demanio pubblico - ramo Difesa Aeronautica, tra i beni patrimoniali dello Stato, il terreno sito in agro del comune di Pisa e riportato nel catasto di detto comune alla partita 2800, foglio 91, particelle 102, 103, 104, 105, 106 e 107, per una superficie complessiva di mq 65.720.

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1981.

(374)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione a certificare e commercializzare sementi di riso con requisiti ridotti

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1982 è stata autorizzata, fino al 30 giugno 1982, la certificazione e la commercializzazione di sementi di riso nella categoria « sementi certificate di 2ª riproduzione » con un contenuto massimo di grani rossi non superiore a 10 in un campione di grammi 500.

Il cartellino ufficiale delle suddette sementi deve contenere anche la dizione « contenuto massimo in grani rossi 10 per 500 grammi ».

(375)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione e declassificazione di strade comunali e provinciali

La giunta regionale con deliberazione 1° dicembre 1981, n. 12478, ha deliberato di classificare a comunale l'intero percorso della strada provinciale n. 1 « Arcore-Vimercate », in provincia di Milano, della lunghezza di km. 44 + 774, di cui km. 1 + 010 in comune di Arcore dalla progressiva km. 0 + 000 alla progressiva km. 1 + 010 e km. 3 + 764 in comune di Vimercate dalla progressiva km. 1 + 010 alla progressiva km. 4 + 774.

La giunta regionale con deliberazione 1° dicembre 1981, n. 12483, ha deliberato di classificare, in provincia di Milano, a provincale il nuovo tronco, variante di Meleti, della strada provinciale n. 27 « Castiglione-Castelnuovo », di classificare a provinciale n. 196 il tronco dimesso di strada provinciale n. 27 da progressiva km. 15 + 030 a progressiva km. 15 + 910, di classificare a comunale la parte restante del tronco dimesso ricadente nei comuni di Meleti e di Castelnuovo B. A. e di declassificare a comunale il tronco di strada provinciale n. 116 da progressiva km. 15 + 888 a progressiva km. 16 + 026, con lo spostamento del caposaldo finale della strada provinciale n. 116 da progressiva km. 16 + 026 a progressiva km. 15 + 888. I riferimenti chilometrici anzidetti hanno carattere indicativo e verranno esattamente definiti all'atto del trasferimento dall'ente cedente a 1° cessionario.

(353)

Variante al piano di fabbricazione del comune di Solaro

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 ottobre 1981, n. 964, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano di fabbricazione del comune di Solaro (Milano), di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositato nella segreteria del predetto comune a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(294)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Nus

Con deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 1981, n. 6026, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Nus, adottati, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 30 giugno 1977, n. 68 e n. 69.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(279)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di terreni in comune catastale di Grigno

Con deliberazione 13 novembre 1981, n. 14303, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 5840/2, 5841/3 e 5841/1, in partita tavolare 1248, comune catastale di Grigno, dal demanio al patrimonio provinciale.

(280)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli, a undici posti di commesso (seconda qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1981, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 98, con il quale, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono stabiliti i posti in aumento delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali seconda, quarta, sesta e settima, della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il quinto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal quale vengono indicate le norme in base alle quali si dovrà provvedere alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali mediante concorsi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; e vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Accertato che nella seconda qualifica funzionale corrispondente alla ex qualifica di commesso della carriera del personale ausiliario della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono disponibili diciotto posti di cui undici da coprire per pubblico concorso, tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati alle categorie privilegiate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a undici posti di commesso in prova (seconda qualifica funzionale) nel ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato o di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato o appartengano al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Licenza di istruzione elementare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire alla Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del personale e degli affari generali - Divisione II - Via Po, 14 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La domanda si considera prodotta in tempo utile, anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio il cognome del marito);

b) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di anni 35, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o da un cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti o dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una commissione costituita ai termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli con determinazione dei

relativi punteggi. Al riguardo gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, anche in copia autenticata, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato di data non anteriore al bando rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce rossa italiana, nonché i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro titolo o documento che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali, artigiane, ecc.).

E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco, in duplice copia, dei titoli presentati.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno dopo il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato nel precedente art. 3, salvo quanto disposto dal successivo art. 5 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti da questa o da altre amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 5.

I concorrenti dichiarati idonei dalla commissione dovranno far pervenire all'ufficio del personale e degli affari generali della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale della anzidetta Direzione generale entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'Ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico, rilasciato da un medico legale dell'unità sanitaria locale o da un medico militare dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce; il certificato deve contenere, altresì, la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

f) titolo di studio: pagella scolastica o certificato rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 4 del presente decreto);

g) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 5 del presente decreto) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*) e *f*) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *f*) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del corpo di appartenenza comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel terzo comma del presente articolo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti, a qualsiasi titolo.

Art. 7.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione la nomina a impiegato della seconda qualifica funzionale del ruolo del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposta, durante il periodo di prova, il trattamento economico iniziale della qualifica funzionale suddetta.

Il dirigente superiore capo del personale e degli affari generali della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e

della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1981

p. *Il Presidente*: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 259

Carta legale da L. 3.000

Alla Direzione generale delle informazioni dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del personale e degli affari generali
Via Po, 14 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . .
nato a . (provincia di . . .)
il . . e residente in . .
(provincia di . .) via . .,
chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a undici posti di commesso in prova (seconda qualifica funzionale) del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art 2 del bando perché (1) . . . .,

2) è cittadino italiano;

3) e iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure: non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . .,

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali : . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . .,

7) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ., ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . .,

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni né è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) allega alla presente domanda i titoli di merito unitamente ad un elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei titoli stessi;

10) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

(data) . .

Firma . . .

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(402)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a quarantasei posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Messina.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MESSINA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli a quarantasei posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Messina.

Il 10% di tali posti, pari a cinque, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente (al diploma predetto, l'attestazione con cui la competente autorità riconosce il grado di istruzione posseduto dallo interessato;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni - 98100 Messina, dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificando la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Messina in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori a quello richiesto dal precedente art. 2, lettera *e*).

I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche.

Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Messina, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditorato agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Messina. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato; oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Messina e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.
Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso. Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale della 3ª categoria contingente ULA legge 3 aprile 1979, n. 101 (ex tabella XXIV-DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, art. 119) che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, addì 7 aprile 1981

Il direttore provinciale reggente
GIULIANO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti amministrativi dello Stato - Palermo, addì 9 ottobre 1981
Registro n. 10 Poste, foglio n. 187

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Messina.

Il sottoscritto . . . . (1) nato a . . . . il . . . . residente in . . . . via . . . . . n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza n. . . . . del . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . . .

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . ., di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI MESSINA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

E' modificata, negli articoli sotto indicati, l'ordinanza n. 3/1981 del 7 aprile 1981, registrata alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 10, foglio n. 187, con la quale si bandiva, ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a quarantasei posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Messina.

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso per titoli a quarantasei posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Messina.

Il 10% di tali posti, pari a cinque, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed al coniuge superstite del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore del coniuge superstite del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente (al diploma predetto) l'attestazione con cui la competente autorità riconosce il grado di istruzione posseduto dall'interessato;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Messina in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori a quello richiesto dal precedente art. 2, lettera *e*).

I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche.

Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Messina le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditorato agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente ULA, agente straordinario ULA, operatore specializzato straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo o non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali. Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati su carta da bollo dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Messina.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso. Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale della III categoria contingente ULA legge 3 aprile 1979, n. 101 (ex tabella XXIV - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, art. 119) che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti per la registrazione.

Messina, addì 9 novembre 1981

Il direttore provinciale reggente
GIULIANO

Registrato alla Corte dei conti, delegazione di Palermo, addì 24 novembre 1981
Registro n. 13, foglio n. 281

(248)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80);

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a sei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica uno dei seguenti diplomi: diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma di perito per il turismo;

2) abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 27°, o se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma di perito per il turismo, il 36° anno di età, alla data del presente decreto; detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano tenuto sempre buona condotta civile e morale;

4) non siano stati riformati alla visita medica di leva;

5) siano in possesso dell'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in servizio permanente effettivo comprendente anche l'idoneità al volo.

A tal fine, i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali dell'Aeronautica militare, dovranno allegare alla domanda di partecipazione al concorso una dichiarazione in carta legale rilasciata dall'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario dell'ente di appartenenza, attestante che il candidato è ancora idoneo fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare (vedi allegato 3).

Per tutti gli altri concorrenti l'idoneità fisica e psico-attitudinale sarà accertata secondo le procedure stabilite dal Ministero.

I concorrenti, durante il periodo in cui resteranno a disposizione delle autorità aeronautiche, usufruiranno di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione, qualora gli accertamenti abbiano una durata superiore ad una giornata.

Contro l'esito di tali accertamenti non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove fisio-psico-attitudinali muniti di documento di identità personale;

6) i candidati che siano militari, per essere ammessi al concorso devono riportare un punteggio non inferiore a 12/20, determinabile in relazione alla durata del servizio militare ed al complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica. Saranno comunque esclusi dal concorso i candidati che abbiano riportato anche una sola qualifica di «inferiore alla media».

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere trasmessa al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, non oltre il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, corredata dal certificato di esito di leva da cui risulti se il candidato è stato giudicato «abile», «rivedibile» o «riformato».

I militari in servizio dovranno presentare o far pervenire la domanda di partecipazione al concorso direttamente al comando dell'ente di appartenenza che, previa dichiarazione in calce della data di presentazione della domanda stessa, provvederà a trasmetterla al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma, corredata da:

un rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato;

il libretto personale aggiornato;

copia dello stato di servizio per gli ufficiali o, per i sottufficiali, del foglio matricolare.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare le domande alla competente autorità diplomatica o consolare.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

cognome e nome e, per i sottufficiali dell'Aeronautica militare, grado, ruolo e specialità;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare (i militari devono indicare nella domanda il reparto di appartenenza e, se trattasi di militare di leva, la data d'inizio del servizio e quella di collocamento in congedo).

Il candidato dovrà altresì dichiarare, nella domanda, la lingua o le lingue estere (non più di due, scelte fra quelle precisate al successivo art. 6) nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi;

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, qualsiasi destinazione di servizio.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del codice di avviamento postale ed, eventualmente, del numero di telefono. Gli stessi, se non coniugati, dovranno, altresì, indicare il recapito della famiglia d'origine (ivi compreso, possibilmente, il numero telefonico).

Il candidato ha l'obbligo di notificare tempestivamente le successive, eventuali variazioni del proprio recapito, mediante lettera raccomandata, da inviare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alle prove fisio-psico-attitudinali od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere dell'ufficio giudiziario del luogo di residenza del concorrente.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o, per i militari, la data di presentazione al comando di appartenenza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

La commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) *Prove scritte obbligatorie*:

amministrazione e contabilità generale dello Stato;

computisteria e ragioneria;

b) *Prove orali obbligatorie*:

computisteria e ragioneria;

elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo:

amministrazione e contabilità generale dello Stato;

economia politica e scienza delle finanze;

c) *Prove orali facoltative*:

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, francese e spagnolo.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, secondo il seguente diario;

19 *maggio* 1982: *amministrazione e contabilità generale dello Stato;*

20 *maggio* 1982: *computisteria e ragioneria.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

I militari in servizio dovranno presentarsi alle prove d'esame indossando l'uniforme ordinaria.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e per ciascuna prova formulerà tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla com-

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazioni presentate presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con decreto motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione sara conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso d'istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 dicembre 1981

Il Ministro: Lagorio

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 218

Avvertenza

I partecipanti al concorso potranno richiedere copia integrale del bando di concorso al Ministero difesa aeronutica - 5° Reparto S.M.A. - Ufficio documentazione e A.P., viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma.

(380)

REGIONE ABRUZZO

Unità sanitaria locale n. 14, in Teramo

Concorso ad un posto di aiuto di neurologia presso l'ospedale civile

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurologia presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi, settore personale, dell'U.S.L. in Teramo.

(40/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 24 del 26 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Comitato nazionale per l'energia nucleare: concorso, per esami, a otto posti di collaboratore tecnico-professionale in prova.

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 22.

Assestamento del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 16 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Assestamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1981 della regione Molise sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

Art. 2.
Accertamento dei residui

I residui attivi e passivi da iscriversi nel bilancio dell'esercizio 1981 sono determinati negli importi accertati con il conto consuntivo generale per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 3.
Variazioni alle previsioni di entrata di competenza

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle numeri 1.1 e 1.2.

Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate di competenza resta determinato in L. 733.662.921.537.

Art. 4.
Variazioni alle previsioni di uscite di competenza

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle numeri 2.1. e 2.2.

Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle uscite risulta determinato in L. 733.662.921.537.

Art. 5.
Variazioni alle previsioni di cassa delle entrate

In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui attivi e nelle previsioni di competenza, le iscrizioni di stanziamenti di cassa dei singoli capitoli di entrata per l'esercizio finanziario 1981 sono modificate secondo le indicazioni riportate nella tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 6.

Variazioni alle dotazioni di cassa delle uscite

In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui passivi e nelle previsioni di competenze, le dotazioni di stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa per l'esercizio finanziario 1981 descritti nella tabella n. 2 annessa alla presente legge sono modificate negli importi a fianco di ciascuno indicato.

Art. 7.

Avanzo di amministrazione

Ai sensi della lettera *b*) dell'art. 36 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, all'avanzo di amministrazione presunto applicato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 viene iscritta la maggior somma di L. 10.955.515.804 restando determinato in L. 78.036.515.804 l'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 1980.

Art. 8.

Fondo di cassa presunto al 1° gennaio 1981

Ai sensi della lettera *d*) dell'art. 36 della già citata legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, il fondo di cassa al 1° gennaio 1981 viene determinato in L. 9.235.563.283 così come emerso in sede consuntiva 1980. In tali sensi viene ridotta la previsione iniziale di cassa riportata nella tabella *A* annessa alla legge regionale 4 aprile 1981, n. 7 approvativa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 9.

Variazioni agli allegati al bilancio 1981 e al bilancio pluriennale 1981-83

Per effetto delle variazioni di cui ai precedenti articoli sono, in conseguenza, modificati gli allegati ai bilanci medesimi.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 dicembre 1981

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981, n. 23.

Provvedimento di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori d'intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 16 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui alla legge regionale 15 luglio 1976, n. 22 è disposta per l'anno 1981 un'autorizzazione aggiuntiva di spesa di L. 250.000.000.

Art. 2.

E' autorizzata, per l'anno 1981, la maggiore spesa di 20 milioni di lire per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 11 dicembre 1980, n. 37, per la concessione ai comuni della Regione di contributi per l'attività tecnica e di divulgazione nel settore degli archivi storici degli enti locali.

Art. 3.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 6.032.000.000 da erogarsi a favore dei comuni, province, comunità montane e loro consorzi e dei concessionari di autolinee di competenza regionale per gli investimenti previsti dall'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 18.

Art. 4.

Per l'attività di formazione ed addestramento professionale, per l'anno 1981, è autorizzata la maggiore spesa di L. 320.000.000.

Art. 5.

Per le finalità previste dalla legge regionale 13 agosto 1977, n. 23, è autorizzata la concessione all'amministrazione provinciale di Isernia della somma di L. 204.626.000 a titolo di contributo 1978 e 1979 per la manutenzione delle strade classificate provinciali.

Art. 6.

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 25 marzo 1977, n. 9, di cui alla deliberazione del consiglio regionale 2 settembre 1977, n. 30, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di L. 34.000.000.

Art. 7.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 1.500 milioni per finanziare le spese di costruzione, completamento e manutenzione straordinaria di strade di bonifica montana.

Art. 8.

Nel bilancio 1981 è autorizzata la spesa di lire 3.863 milioni da erogarsi a favore delle comunità montane della regione Molise per finanziare la redazione e attuazione dei piani di sviluppo secondo le indicazioni previste dalla deliberazione del consiglio regionale 21 novembre 1980.

Art. 9.

Per la costruzione, il completamento e la manutenzione di opere idrauliche connesse con la sistemazione di bacini montani, per l'anno 1981, è autorizzata la spesa aggiuntiva di L. 300.000.000.

Art. 10.

Per la sistemazione di edifici di proprietà di enti locali della regione Molise, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di un miliardo di lire da erogarsi, ai sensi della lettera *e*) dell'art. 2 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 per l'istituzione di strutture atte ad accogliere cittadini dimessi da ospedali psichiatrici.

Art. 11.

Per le finalità previste dal settimo comma dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1978, n. 641, per l'anno 1981, è autorizzata la maggiore spesa di L. 481.019.235 da erogare ai comuni della regione Molise per l'attuazione delle attività assistenziali già svolte dai disciolti enti Enaoli, Onpi, Anmil e Onig.

Art. 12.

Per l'anno 1981 è autorizzata la maggiore spesa di lire 1.500 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

Art. 13.

Per l'anno 1981 è autorizzata la maggiore spesa di lire 1.000 milioni per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura prevista dalla legge regionale 1° aprile 1978, n. 8.

Art. 14.

Per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 24 è autorizzata, per l'anno 1981, la maggiore spesa di lire 1.100 milioni per la corresponsione di contributi per opere di sistemazione idraulica, idraulico-agraria a servizio di una pluralità di aziende.

Art. 15.

Per le finalità previste dall'art. 11 della legge regionale 5 settembre 1978, n. 24 è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa aggiuntiva di lire 65 milioni per la concessione di contributi ai consorzi di bonifica, alle comunità montane, ai consorzi di miglioramento fondiario per spese di esercizio irriguo.

Art. 16.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352 è autorizzata, per l'anno 1981, la maggiore spesa di lire 936 milioni per l'erogazione di contributi atti ad alleviare gli svantaggi naturali delle zone di montagna.

Art. 17.

Per finanziare gli interventi previsti dalla legge regionale 5 giugno 1975, n. 45 è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di L. 206.709.684 per la concessione di anticipazioni fidejussorie e concorsi sugli interessi su prestiti a favore di cantine sociali; il capitolo di spesa n. 44500 del bilancio 1981 è così modificato: Interventi per la commercializzazione dei prodotti agricoli (legge regionale 5 giugno 1975, n. 45).

Art. 18.

Per le finalità previste dagli articoli 4, 7 e 8 della legge regionale n. 27 del 4 settembre 1979, è autorizzata la maggiore spesa di L. 119.000.000 per gli interventi atti a potenziare e sviluppare l'attività zootecnica.

Art. 19.

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale n. 6 del 25 marzo 1981 è autorizzata, per l'anno 1981, la maggiore spesa di lire 1.500 milioni per l'erogazione alle province, ai comuni, alle comunità montane e loro consorzi nonché ai concessionari di autolinee di competenza regionale di contributi di esercizio.

Art. 20.

Per le finalità previste dalla legge regionale 21 maggio 1975, n. 36, modificata con legge regionale 21 gennaio 1981, n. 5, è autorizzata per l'anno 1981, la maggiore spesa di L. 350.000.000 per la concessione agli esercenti il commercio al dettaglio di contributi in capitale per l'acquisto, la costruzione, la trasformazione, il riattamento e l'ampliamento di locali nonché per l'acquisto di attrezzature.

Art. 21.

Per l'anno 1981 il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, previsto dall'art. 18 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 è incrementato di lire 450 milioni.

Art. 22.

Per l'anno 1981 il fondo occorrente per la reiscrizione di residui passivi perenti, previsto dall'art. 47 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 è incrementato di 600 milioni di lire.

Art. 23.

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni aggiuntive di spesa contenute nella presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte, ai sensi dell'art. 6 della legge di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, con i mezzi indicati dalla legge di assestamento del bilancio 1981.

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 dicembre 1981

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1981. n. 24.

Norme per l'insegnamento dello sci nella regione Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 24 del 16 dicembre 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio dell'attività professionistica dell'insegnamento dello sci nel Molise è disciplinato dalla presente legge.

Art. 2.

Rilascio della licenza

Il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività di maestro di sci — di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 e successive modificazioni — da parte dei comuni di residenza degli interessati, in forza dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è subordinato all'iscrizione del richiedente nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci.

Fermo restando quanto contemplato dalla vigente normativa in ordine alla vidimazione annuale e alla revoca della licenza di cui al precedente comma, la licenza medesima, alla scadenza di ogni triennio, è rinnovata previa presentazione al comune, di domanda corredata:

1) di un certificato medico da cui risulti l'idoneità fisica a proseguire l'insegnamento dello sci rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della domanda, a norma dell'articolo 9 della legge regionale 12 gennaio 1981, n. 3;

2) dell'attestazione della frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al successivo art. 9.

Art. 3.

Disciplina dell'insegnamento

La licenza di abilitazione all'insegnamento dello sci è rilasciata, rispettivamente, per le discipline di fondo e per quelle alpine.

I maestri di sci abilitati per le sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa.

Art. 4.

Elenco regionale

E' istituito l'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci; a tale elenco sono iscritti, d'ufficio, separatamente per le discipline del fondo e per quelle alpine, coloro i quali abbiano superato gli esami di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Corsi per l'abilitazione

La giunta regionale istituisce o promuove ogni anno un corso con i relativi esami per ciascuna delle discipline di cui al precedente art. 3 secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

Art. 6.

Prove d'esame

Gli esami di cui al precedente art. 5 consistono in tre prove: una tecnico-pratica, una didattica e una teorica.

Le prove di esame sono espletate da una commissione nominata dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare e composta da:

1) assessore regionale al turismo o suo delegato che la presiede;

2) tre maestri di sci con almeno cinque anni di esercizio professionale o istruttori nazionali F.I.S.I., possibilmente residenti nel Molise di cui due istruttori nazionali specializzati nelle discipline alpine ed uno in quelle di fondo, scelti sulla base di elenchi nominativi inviati dalle organizzazioni di maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale;

3) tre esperti, di cui due specializzati nelle discipline alpine ed uno in quella di fondo, scelti su un elenco di nominativi indicati dall'organo regionale della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) comprendenti tra gli altri tutti gli istruttori nazionali F.I.S.I. per maestri di sci residenti nel Molise;

4) tre esperti di cui uno in topografia alpina, uno in sicurezza alpina ed uno in educazione fisica;

5) un medico esperto in medicina dello sport;

6) un rappresentante dell'organo regionale della F.I.S.I.

Le funzioni di segretario della commissione e delle sottocommissioni sono svolte da un dipendente regionale avente la qualifica non inferiore al 6° livello.

La commissione dura in carica un quadriennio e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

Limitatamente all'espletamento della prova tecnico-pratica o di quella didattica, la commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per quelle di fondo.

La sottocommissione per le discipline alpine è composta:

a) dall'assessore regionale al turismo o da un suo delegato, che la presiede;

b) da due maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, di cui al n. 2) del presente comma;

c) da un rappresentante dell'organo regionale della F.I.S.I..

La sottocommissione per il fondo è composta:

d) dall'assessore regionale al turismo o da un suo delegato, che la presiede;

e) da un maestro di sci specializzato nel fondo, di cui al n. 2) del precedente secondo comma;

f) dall'esperto nel fondo previsto al n. 3) del precedente secondo comma;

g) da un rappresentante dell'organo regionale della F.I.S.I.

La commissione *determina e rende noti:*

a) il programma delle prove di esame;

b) i criteri di valutazione delle singole prove.

Il contenuto dei corsi e delle prove di esame è determinato in conformità alla progressione tecnico-didattica di insegnamento stabilita dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.).

Il programma e i criteri di valutazione devono essere resi noti almeno tre mesi prima dell'inizio dei corsi previsti dal precedente art. 5.

Art. 7.

Gettoni di presenza, indennità

Ai componenti la commissione di cui al precedente art. 6, che non sia dipendente regionale, sono corrisposte, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, oltre al rimborso delle spese di viaggio ed indennità di trasferta, previste dalla legge regionale 8 giugno 1981, n. 11, il gettone di presenza di cui al primo comma dell'art. 22 della legge regionale 27 luglio 1979, n. 20.

Nell'esercizio delle funzioni contemplate nella presente legge, i componenti della commissione sono assicurati per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 8.

Ammissione ai corsi

Per essere ammessi ai corsi di abilitazione previsti dalla presente legge, occorre presentare domanda alla giunta regionale ed essere in possesso:

1) della cittadinanza di uno degli stati membri della C.E.E.;

2) della licenza della scuola dell'obbligo;

3) dell'età minima di anni 18.

L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale di carattere pratico. Se l'esito è negativo, la prova non può essere ripetuta prima di un anno; se l'esito risulta positivo, qualora il candidato non superi gli esami finali, la prova non deve essere ripetuta per l'eventuale ammissione ai corsi successivi.

La prova è sostenuta davanti alla commissione ovvero alle sottocommissioni di cui al precedente art. 6, secondo la rispettiva competenza.

Si prescinde dalla prova per gli atleti che siano inclusi ufficialmente nelle squadre nazionali per le discipline alpine e del fondo e per gli istruttori delle scuole militari alpine per le medesime discipline.

Sono ammessi alla prova d'esame di didattica, per ogni singola disciplina, i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo fissato per il superamento della prova tecnico-pratica.

Sono ammessi alla prova teorica, per ogni singola disciplina, i candidati che abbiano superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova didattica.

Il mancato superamento della prova didattica o della prova teorica comporta la ripetizione della prova non superata purché effettuata nella sessione immediatamente successiva.

Art. 9.

Corsi di aggiornamento

Ai fini del rinnovo della licenza alla scadenza di ogni triennio, i maestri di sci, per ciascuna disciplina, devono frequentare appositi corsi di aggiornamento istituiti o promossi ogni anno dalla giunta regionale con le modalità di cui al successivo art. 10.

In caso di comprovata impossibilità a frequentare i corsi di aggiornamento, per cause di forza maggiore, il maestro di sci può frequentare il primo corso di aggiornamento successivo alla cessazione dell'impedimento. In tale ipotesi la licenza è rinnovata fino all'espletamento del corso e comunque per un periodo massimo di tre anni.

Art. 10.

Organizzazione e programmazione dei corsi

I corsi di cui agli articoli 5 e 9 sono inclusi nei programmi annuali di formazione professionale.

Per l'attuazione dei corsi di cui al precedente comma, la Regione può avvalersi di enti ed organizzazioni qualificati, mediante la stipulazione di apposite convenzioni.

La frequenza dei corsi è gratuita.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

Art. 11.
Tariffe

La giunta regionale, dopo aver acquisito le proposte delle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale e delle scuole di sci esistenti nella Regione, determina annualmente le tariffe individuali e collettive da applicarsi per l'insegnamento dello sci nel Molise, sentita la competente commissione consiliare.

Tariffe professionali saranno definite per iniziative di carattere sociale.

Art. 12.
Maestri di sci di altre regioni o di altri Stati

Per esercitare la professione nel Molise coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci, rilasciata in altra Regione secondo le norme di legge in vigore, devono comunicare, almeno un mese prima dell'inizio dell'attività al comune o ai comuni interessati per territorio, la stazione o le stazioni invernali presso le quali intendono esercitare la loro attività, nonché i periodi di esercizio dell'attività stessa. Alla stessa osservanza sono tenuti i maestri di sci provenienti dai paesi della C.E.E., purché autorizzati all'insegnamento dallo Stato di appartenenza.

I maestri di sci stranieri non appartenenti ai paesi della C.E.E. regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, che prestino la propria opera professionale in località site nel territorio della regione Molise, devono munirsi del nulla-osta rilasciato dal comune o dai comuni competenti per territorio. La richiesta di nulla-osta deve essere presentata almeno tre mesi prima dell'inizio dell'attività e deve indicare la stazione o le stazioni invernali presso le quali tale attività verrà esercitata, nonché i periodi di esercizio della medesima.

I maestri di sci devono comprovare di essere abilitati alla professione secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza; in ogni caso l'esercizio della professione da parte dei maestri stranieri è limitato all'ambito professionale riconosciuto dalle pre-citate norme abilitanti.

Art. 13.
Norma transitoria

In sede di prima applicazione, i maestri in possesso di certificato di idoneità alla professione di maestro di sci rilasciato dalla commissione scuola e maestri della F.I.S.I. (Federazione italiana degli sports invernali) conseguono di diritto l'iscrizione nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui al precedente art. 4 e la licenza di cui al precedente art. 2, purché presentino domanda rispettivamente alla giunta regionale e al comune di residenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.
Scuole di sci

Sono denominate « scuole di sci » le strutture organizzative cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale, individuale o collettiva.

E' istituito presso la giunta regionale l'elenco regionale delle scuole di sci, cui possono essere iscritti solo quelli aventi le seguenti caratteristiche:

1) siano composte da almeno cinque maestri di sci, compreso il direttore con funzioni di coordinatore e dispongano di un'adeguata sede per il periodo di funzionamento stagionale;

2) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale di coloro che esercitano l'insegnamento dello sci;

3) garantiscano regole democratiche per la partecipazione effettiva di tutti i componenti;

4) s'impegnino a collaborare alle operazioni straordinarie di soccorso;

5) collaborino con le competenti autorità scolastiche e con le organizzazioni ricreative e turismo sociale per favorire la diffusione della pratica dello sci;

6) collaborino alla promozione di attività per lo sviluppo del turismo nelle stazioni in cui operano;

7) collaborino all'organizzazione di manifestazioni sciistiche di propaganda ed agonistiche.

La giunta regionale, accertata la sussistenza delle caratteristiche di cui al precedente comma, iscrive le strutture, che ne facciano richiesta, nell'elenco regionale previsto dal presente articolo.

Art. 15.
Sanzioni

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, ai sensi delle leggi vigenti, chiunque esercita, nell'ambito del territorio della regione Molise, l'attività di maestro di sci, sprovvisto della relativa licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di L. 100.000 e un massimo di L. 300.000. In caso di recidiva l'ammontare della sanzione è raddoppiato.

Qualora siano applicate tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell'art. 11 della presente legge, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di L. 50.000 ed un massimo di L. 150.000. In caso di recidiva può essere rifiutato il rinnovo della licenza.

La mancata comunicazione di cui ai comma primo e secondo dell'art. 12 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire 150.000 ed un massimo di lire 500.000.

Per l'uso della denominazione « Scuola di sci », da parte di organismi non iscritti nell'elenco regionale, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di lire 300.000 ed un massimo di lire 900.000.

In caso di recidiva l'ammontare della pena è raddoppiata.

Art. 16.
Vigilanza

Alle violazioni previste dal precedente art. 15 si applicano le norme di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706. I proventi delle relative sanzioni amministrative spettano ai comuni nel cui territorio sono commesse le infrazioni.

Art. 17.
Norme finanziarie

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono finanziati con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno 1981 la spesa presunta di L. 5.000.000 è posta a carico del nuovo capitolo di spesa 1.1.1.08.5.21.2.5.16.2.53510 « Spese per il funzionamento della commissione e delle sottocommissioni esaminatrici previste dall'art. 7 della legge regionale... » con uno stanziamento di competenza di 5 milioni e una dotazione di cassa di pari importo.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni in diminuzioni:

Cap. 1.1.1.12.9.28.2.6.18.2.55200. — Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti per funzioni normali), stanziamento di competenza lire 5 milioni; stanziamento di cassa lire 5 milioni.

Per gli esercizi futuri la stessa legge approvativa del preventivo provvederà a quantificare la spesa annuale da porre a carico del bilancio regionale.

Art. 18.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 dicembre 1981

d'AIMMO

(139)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820270)